



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, n. 15 - 37016 **GARDA** VR
Tel. 045.6208444 - Fax 045.6208426 - P.IVA 00419930235

www.comunedigarda.it

ORDINANZA N. 37/2024

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'USO DELL'ACQUA POTABILE FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, richiamati:

- l’art. 98, comma 1: “Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”;
- l’art. 144, comma 2: “Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”;
- l’art. 144, comma 3: “La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”;
- l’art. 144, comma 4: “Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità”;
- l’art. 167, comma 1: “Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102”;

VISTO il DPCM 4 marzo 1996 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*” e nello specifico il punto 8.2.10 dell’allegato 1/8, che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTO lo “*Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l’uso dell’acqua potabile*”, di cui alla deliberazione n. 4 del 17.04.2023, della Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese – ATO IDRICO, Ente Regolatore di Ambito (EGA) del servizio idrico integrato;

RICHIAMATO il “Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici”, adottato in sede di Assemblea d’Ambito con la sopra citata deliberazione di A. A. n. 4/2023;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

U

Comune di Garda

Protocollo N. 0013380/2024 del 09/08/2024

DATO ATTO che, al fine di garantire a tutti i cittadini serviti dal pubblico acquedotto la sufficiente e necessaria quantità d'acqua potabile, con nota n. 13211 del 07.08.2024, Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ha richiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione dell'acqua potabile a causa delle condizioni meteorologiche del periodo, proponendone il divieto dell'utilizzo di acqua potabile per uso non strettamente finalizzato a quello domestico;

RITENUTA, pertanto, necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altre finalità;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2024, salvo ulteriori provvedimenti di proroga per il perdurare dello stato di carenza idrica:

1. il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:
 - a. lavaggio di aree scoperte, quali corti, piazzali, etc.;
 - b. lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - c. gli emungimenti per scopi voluttuari (zampilli, piscine, etc.), (qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua);
2. il divieto dalle ore **7:00 alle ore 22:00**, di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso non domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell'acqua piovana;
3. il divieto di prelievo dalla rete idrica per l'innaffiamento di aree ortive è disposto nella fascia oraria dalle ore **08:00 alle ore 20:00**;
4. il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previa autorizzazione espressa del gestore della rete di acquedotto, che viene emessa in funzione delle effettive disponibilità di risorse su base locale;
5. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.

INVITA

Altresì, la Cittadinanza ad un uso consapevole dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti, in particolare raccomandando di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangi flusso per i rubinetti;
- annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;

U

Comune di Garda

Protocollo N. 0013380/2024 del 09/08/2024

- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
- utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante.

AVVERTE

che per la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1bis del D. Lgs. 267/2000, è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689 è previsto il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00, pari al doppio del minimo in quanto più favorevole, da corrispondersi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

DISPONE

- l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito internet istituzionale dell'Ente.
- l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio di Bacino Veronese ed alla società di gestione (Acque Veronesi Scarl – Azienda Gardesana Servizi SpA).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Garda li 07.08.2024



IL SINDACO
Bandinelli Davide

U

Comune di Garda

Protocollo N. 0013380/2024 del 09/08/2024

Comune di Garda

U

Protocollo N. 0013380/2024 del 09/08/2024